



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:v.denardo@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4618 del
25/11/2024

Il Dirigente del servizio
De Nardo Valerio

Responsabile dell'istruttoria

dott. sergio verasani

Responsabile del procedimento

dott. sergio verasani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: *Realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio gomma-gomma nel Comune di Roviano (RM), in prossimità della Via Tiburtina Valeria bivio per Roviano - MP 05 1048 - CUP: F91I07000010002 - CIG: 8549737A29. Risoluzione del contratto stipulato con la Società COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL, ai sensi dell'art. 108 commi 4 e 6, e dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

De Nardo Valerio



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Premesso che:

con determinazioni dirigenziali R.U. 4533 del 24.07.2007 e R.U. 3549 del 08.09.2016 l'arch. Luigi Fioramanti veniva incaricato della progettazione dell'intervento relativo a "Realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio gomma-gomma nel Comune di Roviano (RM), in prossimità della Via Tiburtina Valeria bivio per Roviano, incarico successivamente esteso alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione con determinazioni dirigenziali R.U. 4533 del 24/07/2007, R.U. 3742 del 10/06/2009 e RU. 1536 del 15/05/2023;

con determinazione dirigenziale R.U. 5012 del 10/12/2019 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori;

con determinazione dirigenziale R.U. 4132 del 21/12/2020 veniva approvato il progetto esecutivo, già verificato in data 11/11/2020 prot. CMRC-2020-0161456 dalla Soc. E&G S.r.l. con sede in Largo Amba Aradam, 1 - 00184 Roma P.I. 07557001000 e validato dalla S.A. in data 17/11/2020;

con determinazione dirigenziale R.U. n. 1030 del 26/03/2021 si prendeva atto dell'aggiudicazione a favore dell'impresa appaltatrice COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.r.l. con sede legale in Sora (FR), Via Salceto, snc - Cap. 03039 - C.F. 01941940601, con il ribasso percentuale del 29,221%, per l'importo contrattuale di € 779.300,53 IVA esclusa;

il 01/07/2021 veniva stipulato il contratto rep. n. 11915 con l'Impresa appaltatrice, cui il 04/08/2021 venivano consegnati i lavori, senza che in quell'occasione venissero dalla medesima ravvisati motivi ostativi alla cantierizzazione, fissando il termine dei lavori a 395 giorni, pertanto alla data del 03/09/2022;

il 06/09/2021 veniva liquidata all'Impresa appaltatrice l'anticipazione contrattuale del 30%, pari ad € 233.790,16 IVA esclusa;

in data 10/09/2021 la competente Soprintendenza archeologica, all'uopo interpellata dalla Stazione appaltante con nota prot. N. 60553 del 12 maggio 2008, esprimeva parere favorevole sull'intervento da porre in essere, con nota prot. N. 132987 del 10 settembre 2021, con prescrizioni tecniche;

il 07/10/2021, con nota del Direttore dei Lavori prot. CMRC-2021-0147868, veniva concessa una proroga di 28 giorni ai tempi esecutivi, dovuti alle sopra richiamate attività di indagine archeologica disposte dalla Soprintendenza, pertanto con termine contrattuale a scadenza in data 01/10/2022;



il 12/10/2021 l'impresa appaltatrice sottoscriveva con l'impresa DSBA S.r.l. il subappalto per le categorie OG3, OS21 e OG13, a ciò autorizzata dalla S.A.;

il 14/12/2021 l'impresa appaltatrice sottoscriveva il programma di esecuzione dei lavori (prot. CMRC-2021-0189893), articolato su 395 giorni naturali e consecutivi, oltre ulteriori 28 giorni naturali e consecutivi per il recupero del tempo di fermo cantiere in attesa del parere della competente Soprintendenza, per un totale, quindi, di 423 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori (04/08/2021) e con scadenza in data 01/10/2022. In esso si prevedeva di maturare due primi SAL entro il primo trimestre 2022, che avrebbero assorbito quasi il 60% dell'intero importo contrattuale;

il 02/03/2022 i lavori venivano sospesi per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, che determinava un aumento di prezzo pari al 24,84% circa del valore del contratto iniziale, per l'importo netto di € 193.607,31 IVA esclusa;

in relazione a tale perizia di variante, il 14/11/2022 l'impresa appaltatrice sottoscriveva senza condizioni atto di sottomissione (prot. CMRC-2022-0175629) il cui art. 5 fissava il termine di ultimazione dei lavori inizialmente previsto in 395 giorni con un aumento di ulteriori 180 giorni, comprensivi anche dei tempi di attesa del parere sulle indagini archeologiche (i predetti 28 giorni), determinando così una durata complessiva di 575 giorni;

in data 12/12/2022 l'impresa appaltatrice sottoscriveva un nuovo programma di esecuzione dei lavori (Prot. CMRC-2022-0192643), in cui prevedeva di maturare due primi SAL entro il primo semestre 2023, che avrebbero assorbito circa il 45% dell'intero importo contrattuale;

con determinazione dirigenziale R.U. 4090 del 23/12/2022 veniva approvata la perizia di variante n. 1;

i lavori riprendevano il 23/01/2023, con nuovo termine di ultimazione al 23/01/2024, per cui risultano essere stati sospesi dal 02/03/2022 al 22/01/2023;

il 07/03/2023 l'impresa appaltatrice risolveva il contratto di subappalto precedentemente stipulato con l'impresa DSBA S.r.l. per le categorie OG3, OS21 e OG13;

in data 13/03/2023, l'impresa appaltatrice stipulava un nuovo subappalto con altra impresa - DSA APPALTI S.r.l. per i lavori riconducibili alla categoria OG3, e solo il 03/05/2023, subappaltava i lavori riconducibili alla categoria OG13 all'impresa DFC COSTRUZIONI S.r.l., conservando in proprio le lavorazioni della categoria OS 21 (opere strutturali);

con nota acquisita al Protocollo CMRC-2023-0050430 del 28-03-2023 il Direttore dei Lavori invitava l'impresa appaltatrice a procedere celermente all'effettivo avvio delle lavorazioni e delle opere di tracciamento iniziali che al momento risultavano con un ritardo superiore ai due mesi rispetto al verbale di ripresa dei lavori;

con nota Protocollo: CMRC-2023-0074007 del 10-05-2023, il RUP contestava l'inammissibilità delle giustificazioni addotte dall'impresa appaltatrice per una serie di ritardi per lavorazioni, che avrebbero dovuto essere opportunamente definite dall'Appaltatore già in fase di elaborazione della variante, in rapporto al cronoprogramma presentato a dicembre 2022, in cui era prevista l'ultimazione delle opere di ingegneria naturalistica (terre armate e gabbionate) entro maggio 2023, mentre alla data del 10/05/2023 si osservava che, tranne alcune opere di cantierizzazione, nulla era stato ancora realizzato. Infine, avvertiva che in caso di accertata inadempienza si sarebbe proceduto con i mezzi di rigore previsti dalla Legge e specificati nel Capitolato speciale d'appalto;



con numerosi ordini di servizio venivano impartite prescrizioni sollecitatorie all'esecuzione dei lavori, fino, in particolare, all'Ordine di Servizio n. 07 del 06/11/2023, nel quale il Direttore dei Lavori rilevava "che l'attuale situazione di rischio è stata provocata dalla mancata esecuzione dei lavori previsti in progetto (pali di protezione dello scavo della scala) e dal protrarsi delle fasi preparatorie all'esecuzione dei lavori della scala oltre i ragionevoli tempi di esecuzione", sollecitando l'impresa a "proporre soluzioni adeguate all'attuale stato delle opere al fine di consentire la corretta esecuzione delle stesse";

con nota prot. CMRC-2023-0175944 del 07/11/2023 il RUP, richiamando la richiesta avanzata dal Direttore dei Lavori di un cronoprogramma aggiornato delle numerose lavorazioni ancora da realizzare, sollecitava l'Impresa appaltatrice a pianificare al meglio dal punto di vista organizzativo le diverse fasi lavorative fornendo, entro i successivi 5 giorni, una "ragionata e responsabile" previsione temporale delle stesse;

il 04/12/2023 l'impresa appaltatrice ha firmato il programma di esecuzione dei lavori (Prot. CMRC-2023-0193957), con scadenza invariata rispetto al precedente programma del 12/12/2022, in cui prevedeva di maturare tre primi SAL entro il mese di Aprile 2024, che avrebbero assorbito circa il 76% dell'intero importo contrattuale;

il 22/01/2024, a richiesta dell'impresa appaltatrice (prot. CMRC-2024-0009467 del 17/01/2024), acquisito il parere del Direttore dei Lavori, con nota prot. CMRC-2024-0012033 veniva concessa all'impresa una ulteriore proroga di 125 giorni per l'ultimazione dei lavori, fissando il nuovo termine al 27/05/2024;

nonostante la proroga concessa, il Direttore dei Lavori rilevava come in cantiere fossero in corso le sole lavorazioni relative alla scala in c.a. (pareti perimetrali) mentre non vi erano in corso lavorazioni a cura diretta dell'impresa appaltatrice, le cui attività di pertinenza erano ferme a quanto eseguito allo 02.02.2024, constatazione confermata con successive note acquisite al protocollo CMRC-2024-0022891 del 08-02-2024 e al protocollo CMRC-2024-0028200 del 15-02-2024;

inoltre, con nota prot. CMRC-2024-0037423 del 29-02-2024 il Direttore dei Lavori relazionava alla S.A. la totale inattività del cantiere giustificante a suo parere la risoluzione contrattuale ex art. 108 D.Lgs. 50/2016;

la situazione permaneva immutata come relazionato dal Direttore dei Lavori con nota prot. CMRC-2024-0047226 - 16-03-2024, con nota prot. CMRC-2024-0048858 - 19-03-2024 e con nota prot. CMRC-2024-0053861 - 26-03-2024, in cui si rilevava altresì la mancata consegna del POS aggiornato e del cronoprogramma congruente con le lavorazioni eseguite, risalendo l'ultimo aggiornamento del cronoprogramma ai primi di dicembre 2023, e rilevando un ritardo di almeno 4 mesi rispetto allo stesso;

il 20.06.2024, su richiesta dell'Impresa appaltatrice (prot. CMRC - 2024 -0090486 del 23.05.2024), acquisito il parere del Direttore dei Lavori, con nota prot. CMRC - 2024 - 109561, è stata concessa all'impresa appaltatrice un'ulteriore proroga di 60 giorni per l'ultimazione dei lavori, fissando il nuovo termine al 26/07/2024;

nonostante la proroga di 125 giorni del 22/01/2024, e la successiva di 60 giorni concessa il 23/05/2024, all'approssimarsi della scadenza definitiva del 24/07/2024, perveniva dall'Impresa appaltatrice una ulteriore richiesta di proroga, che il Direttore dei Lavori riteneva non assentibile, in quanto alla verifica dello Stato di Avanzamento del 31/07/2024 si rilevava l'esecuzione di circa il



17% dei lavori, constatando pertanto l'impossibilità oggettiva di svolgere l'83% ove pure la proroga fosse stata concessa;

il 23/08/2024, con nota prot. CMRC-2024-0141544, La Stazione Appaltante, non ritenendo esaustive le motivazioni addotte dall'impresa appaltatrice a sostegno della richiesta di proroga, ha espresso il diniego di proroga del termine di ultimazione dei lavori, confermato pur a seguito di richiesta di riesame dell'Impresa, a seguito del parere negativo del D.L. che rigettava le motivazioni addotte dalla medesima Impresa appaltatrice sia quanto al profilo delle condizioni meteorologiche dedotte dalla Ditta, in realtà non particolarmente avverse, sia della difficoltà di approvvigionamento materiali, emersa soltanto in Agosto e dunque successivamente alla scadenza contrattuale, sia della rilevanza delle proroghe concesse (365 su 395 giorni contrattuali) a fronte della periodica inattività riscontrata in cantiere, in spregio dei vari cronoprogrammi presentati dopo ogni richiesta di proroga e in difetto di una direzione tecnica che presenziasse le lavorazioni;

il termine di ultimazione dei lavori risulta scaduto il 26/07/2024 e da tale data sono state computate le penali per il ritardato adempimento, previste dal Capitolato Speciale di Appalto all'art. 2.16, ed ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, * che sono state calcolate in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino al limite massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

il 25/09/2024, con nota acquisita al prot. CMRC-2024-0158563, il Direttore dei lavori ha trasmesso la documentazione contabile relativa al SAL n. 1, da cui risulta l'importo totale alla data del 30/08/2024 di € 189.903,08;

alla data del 30/08/2024 risultano computate le penali pari al ritardo di 35 giorni, per l'importo complessivo di € 34.051,85;

il 03/10/2024, con nota acquisita al prot. CMRC-2024-0163706, l'impresa appaltatrice ha sottoscritto con riserva il SAL n. 1;

il 17/10/2024, con nota acquisita al prot. CMRC-2024-0172918, l'impresa appaltatrice ha esplicitato le riserve al SAL n. 1;

il 22/10/2024, con nota acquisita al prot. CMRC-2024-0177068, il Direttore dei lavori ha trasmesso la sua relazione riservata sulle riserve presentate dall'impresa appaltatrice al SAL 1;

il 23/10/2024, con nota acquisita al prot. CMRC-2024-0177568, il Direttore dei Lavori, considerato che i termini contrattuali per dare ultimati gli stessi sono scaduti il 26/07/2024, in riferimento a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, ha assegnato il termine di giorni 12 per il completamento dei lavori appaltati e ha convocato l'Impresa appaltatrice per il giorno 04/11/2024 alle ore 10,00 per la verifica in contraddittorio dello stato dei lavori;

il 31/10/2024, con nota acquisita prot. CMRC-2024-0183099, il Direttore dei Lavori ha trasmesso il registro di contabilità con le controdeduzioni alle riserve esplicitate dall'Impresa appaltatrice il 17/10/2024;

il 03/11/2024 l'importo delle penali ha raggiunto complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, previsto dal Capitolato Speciale di Appalto all'art. 2.16, nonché ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di € 97.290,78;

il 04/11/2024, in occasione della verifica in contraddittorio dello stato dei lavori, formalizzata con il verbale di constatazione redatto in pari data, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla constatazione



dello stato delle opere, rilevando che i lavori non sono stati ultimati e le lavorazioni hanno subito un ridotto incremento rispetto a quanto riportato nello stato di avanzamento al 30/08/2024 che constatava l'esecuzione di circa il 20% dei lavori contrattualizzati, non arrivando comunque a terminare i lavori;

Rilevato che:

con nota acquisita al protocollo: CMRC-2024-0170917 - 15-10-2024 - il Direttore dei Lavori ha segnalato l'inadempimento contrattuale dell'impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 12 del contratto di appalto, nei termini che seguono:

"Visto:

- Il rituale inadempimento dell'Impresa che invece di realizzare quanto contrattualizzato sottopone problematiche volte a coprire la propria mancanza di programmazione esecutiva dell'opera;

- Che tale comportamento negligente ha finora comportato un ingente ritardo esecutivo sui tempi contrattuali;

- Che ad oggi non è stata in grado ancora di sottoporre una richiesta di subappalto per le opere di palificata;

i tempi che tale autorizzazione al subappalto richiederà e di conseguenza gli ulteriori ritardi nell'esecuzione dell'opera;

Che tali ritardi stanno causando danni ingenti alla Stazione Appaltante, ai cittadini di Roviano che si trovano in uno stato di disagio fruitivo dei servizi pubblici di mobilità, al DL che deve continuamente arginare tentativi dell'Impresa di sovvertire l'appalto nei tempi e nei costi;

Il sottoscritto Arch. Luigi Fioramanti in qualità di Direttore dei Lavori segnala e rammenta alla SA i tentativi dell'Impresa appaltatrice di dilatare l'esecuzione delle opere che si sono verificati durante la storia dell'appalto, per finire con il tentativo in questione relativo alla palificata, come gravi inadempimenti contrattuali che ad oggi hanno causato un ingente ritardo esecutivo (di oltre 500 giorni se valutato come rapporto fra la percentuale di opere eseguite e l'intero appalto) e che continuano a provocare una ulteriore dilazione dei tempi di consegna dell'opera e a tal proposito evidenzia alla SA quanto previsto all'art. 12 del contratto di appalto, che recita testualmente "Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione delle lavorazioni non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Impresa deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Impresa";

con nota prot. n. 190173 del 13.11.2024, il RUP, Arch. Salvatore Fallica, formulava al Dirigente del Servizio 1 "Gestione Amministrativa" del Dip. II "Viabilità e Mobilità" proposta di risoluzione contrattuale;

l'esecuzione della prestazione è ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto e le penali dovute per il ritardato adempimento hanno raggiunto il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;



per quanto sinora esposto, sussistono le condizioni di fatto e di diritto per poter procedere all'adozione dell'atto di risoluzione contrattuale;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere immediatamente alla risoluzione del contratto rep. n. 11915 del 01.07.2021, nei confronti dell'impresa appaltatrice COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.r.l., ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 6, e dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'esecuzione della prestazione è ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, e le penali dovute per il ritardato adempimento hanno raggiunto il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa,

1. di risolvere, ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 6, e dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il contratto stipulato con l'impresa appaltatrice COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA srl, repertorio n° 11915 del 01/07/2021 riguardante la "Realizzazione di un parcheggio per nodo di scambio gomma-gomma nel Comune di Roviano (RM), in prossimità della Via Tiburtina Valeria bivio per Roviano" ;

2. di riservarsi l'escussione della cauzione definitiva prestata dall'impresa appaltatrice all'atto della firma del contratto di appalto e del contratto aggiuntivo, nonché della garanzia sull'anticipazione corrisposta e, altresì, ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di dette cauzioni rispetto ad eventuali danni che saranno accertati, a valersi sulle seguenti polizze fidejussorie:

- polizza fideiussoria n. 06/01/21/3079098, stipulata con la Compagnia assicuratrice "FINANZIARIA ROMANA", Agenzia Spera Guendalina di Roma, in data 13.05.2021, per la somma garantita di € 119.832,00, costituita a norma di legge a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore;



- polizza fideiussoria n. ITB06001260, stipulata in data 31.08.2021 con la Compagnia Assicuratrice ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D. con sede a Miklosiceva cesta 19, Ljubljana (Slovenia) - Codice Fiscale 97643670587 - Provvedimento IVASS n. II.00480 del 03/01/2008 - Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 10719 - PEC: triglav@pec.it, per la somma garantita di € 233.816,00, costituita a norma dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'anticipazione contrattuale di cui in narrativa;

- polizza fideiussoria n. 06/01/21/3166568 rilasciata dalla Compagnia assicuratrice "FINANZIARIA ROMANA" - Agenzia Spera Guendalina di Roma in data 11.09.2023, per l'importo di € 29.770,00, citata sul contratto aggiuntivo relativo alla variante;

3. di dare atto che verranno attivate le procedure occorrenti al recupero delle somme versate in eccedenza all'Impresa appaltatrice in ragione della corresponsione dell'anticipazione, nonché per i maggiori danni derivanti dalla necessità di riattivare le procedure di progettazione e affidamento e, quindi, di esecuzione dei lavori;

4. di dare atto che con separato provvedimento verrà liquidato all'impresa appaltatrice COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA srl il credito relativo alle prestazioni per lavori e forniture regolarmente eseguite eccedenti i precedenti stati di avanzamento, subordinatamente alla esatta quantificazione degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto;

5. di dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'approvazione di una perizia dei lavori da realizzare ai fini del completamento dell'opera ed all'indizione del relativo affidamento;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ovvero il Dirigente incaricato provvederà a dare comunicazione della presente risoluzione all'ANAC;

7. di notificare immediatamente il presente atto all'impresa appaltatrice COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA srl a mezzo posta elettronica certificata, dando atto che la risoluzione del rapporto contrattuale avrà effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione;

8. di dare atto che con la medesima comunicazione si procederà alla convocazione dell'Impresa appaltatrice per la redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la presa in consegna del cantiere, con assegnazione di un congruo termine all'Impresa perché provveda al ripiegamento del cantiere ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze e con espresso avvertimento che, in difetto, l'Amministrazione provvederà d'ufficio addebitando all'impresa appaltatrice i relativi oneri e spese, da detrarre dal credito di cui sopra;

9. di trasmettere copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti per l'adozione degli atti di propria competenza:

- Responsabile del Procedimento;

- Direttore dei Lavori, disponendo contestualmente che curi e completi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la presa in consegna del cantiere;

- Ufficio Contratti dell'Ente;

- Avvocatura dell'Ente.



Città metropolitana
di Roma Capitale